

COMUNE DI MONTERENZIO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 76

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10:00** nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

1. MANTOVANI IVAN	SI
2. BERTI ELISABETTA	SI
3. VANTI LORENZO	SI
4. MANZARI GIULIA	SI
5. STALADMITI O STALAGMITI MARCO	SI
6. MILANI MARTINA	NO
7. SANTI FABRIZIO	SI
8. BELLINI ANDREA	NO
9. ROCCO MUSIO	NO
10. PELLICCIARI PIETRO	SI
11. TAGLIAVINI ELISA	SI
12. FERIOLI MARCO	SI

Assenti giustificati i consiglieri: **MILANI MARTINA; BELLINI ANDREA; ROCCO MUSIO**

Partecipa il Segretario Comunale Reggente **DR. VITTORIO MELIS**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **IVAN MANTOVANI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa, senza diritto di voto, l'assessore esterno **PARISI PIETRO**.

Nomina scrutatori i consiglieri: **PELLICCIARI PIETRO, VANTI LORENZO, .**

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti il **Sindaco** che afferma che si tratta della proposta di deliberazione propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione finanziario e passa la parola all'Assessore esterno Dott. Parisi;
- l'Assessore esterno **Parisi** che relaziona sul punto e afferma che l'IMU è disciplinata dagli articoli da 739 a 783 della legge 160 del 2019. Il Comune di Monterenzio non si è avvalso della maggiorazione TASI e afferma che non si è modificato nulla rispetto alle precedenti aliquote. Con la proposta si approvano le aliquote IMU per l'anno 2024 in quanto è una condizione per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Consigliere **Tagliavini** che afferma che il tema è stato trattato in Commissione e che non ci sono domande;
- Premesso che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160.
- Visti l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
- l'articolo 1, comma 748 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 749 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Considerato che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 30/12/2023

attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Visti l'articolo 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

l'articolo 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

l'articolo 1, comma 81 della legge 197/2022 il quale ha aggiunto la lettera g) bis all'articolo 1, comma 759 della L. 160/2019 prevedendo che sono esenti *“gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”*.

l'articolo 1, comma 752 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

l'articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

l'articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

l'articolo 1, comma 755 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 30/12/2023

applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato che il comune negli anni dal 2015 al 2019 non si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visti l'articolo 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020.

l'articolo 1, comma 837 lett. a) della legge n. 197/2022, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo";

l'articolo 1, comma 837 lett. b) della legge n. 197/2022, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 767 della legge n. 160/2019, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755".

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 avente ad oggetto l'individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

Considerato che le fattispecie per le quali è ammessa la diversificazione delle aliquote IMU sono le seguenti:

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 30/12/2023

che il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui sopra esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'Allegato A, del summenzionato Decreto.

che l'art. 6 ter del DL 132/2023, così come convertito dalla L. 170/2023, rubricato *“Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali”* ha disposto che *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”*.

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 03/04/2023, con cui erano state determinate per l'anno 2023 le aliquote d'imposta IMU.

Considerato che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU per l'anno di imposta 2024.

Ritenuto per i motivi sopra espressi, di poter approvare per l'anno 2024 le aliquote IMU così come da dispositivo della presente deliberazione, senza l'uso del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Visti l'articolo 1, comma 779 della legge n. 160/2019 secondo il quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente

l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 10 dicembre 2023 n. 31, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare I "Bilancio – Affari Generali", riunitasi in data 30.12.2023, come da verbale conservato agli atti;


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 30/12/2023

- Accertata l'urgenza al fine dell'approvazione degli strumenti di programmazione dell'Ente;
- Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa "Economico Finanziaria- Servizi alla Persona" sia in ordine alla regolarità tecnica sia in ordine alla regolarità contabile;
- Messa in votazione la presente proposta di deliberazione si ha il seguente esito:
- | | |
|-----------------|------------------|
| Presenti | n. 9 Consiglieri |
| Votanti | n. 9 Consiglieri |
| Astenuti | n. 0 Consiglieri |
| Voti favorevoli | n. 9 Consiglieri |
| Voti contrari | n. 0 Consiglieri |

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2024 le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale:
 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, aliquota pari allo **0,6%** - Detrazione **€ 200,00**
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota pari **al 0,1%**;
 - Aree fabbricabili aliquota pari allo **1,06%**;
 - Fabbricati di categoria D (esclusi D10) aliquota pari allo **1,06%**;
 - Unità collabenti classificate con categoria F/2: aliquota pari allo **0%**.
 - Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli di cui sopra aliquota pari allo **1,06%**
- di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2024 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Successivamente, ricorrendo motivi d'urgenza, con n. 9 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario, il presente atto si rende immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MONTERENZIO

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI n. 31 del 10/12/2023

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 30/11/2023 avente ad oggetto " Approvazione aliquote IMU 2024"

Il sottoscritto Giovanni Andrea Salierno è stato nominato Revisore Unico del Comune di Monterenzio con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022.

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto pervenuta in data 07/12/2023;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento di applicazioni dell'IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 03/04/2023.

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 03/04/2023 sono state approvate le aliquote IMU 2023 e detrazioni per l'abitazione principale che l'Amministrazione Comunale intende confermare anche per l'anno 2024 come segue:

- a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, aliquota pari allo **0,6%** - Detrazione **€ 200,00**;
- b) Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota pari al **0,1%**;
- c) Aree fabbricabili aliquota pari allo **1,06%**;
- d) Fabbricati di categoria D (esclusi D10) aliquota pari allo **1,06%**;
- e) Unità collabenti classificate con categoria F/2: aliquota pari allo **0%**;
- f) Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli di cui sopra aliquota pari allo **1,06%**

CONSIDERATO

i pareri favorevole del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – Servizi alla Persona di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sia in ordine alla regolarità tecnica sia in ordine alla regolarità contabile;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione in oggetto riguardante l'approvazione delle Aliquote IMU 2024.

Bologna, li 10/12/2023

Il Revisore Unico
Dott. Giovanni Andrea Salierno



COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Economico Finanziaria - Servizi alla Persona

Proposta numero 75 del 30/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

favorevole Monterenzio, 30/11/2023 non favorevole

Osservazioni: _____

IL/LA RESPONSABILE

F.to GAUDIOSO GERARDO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA
'ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA'**

favorevole non favorevole non dovuto

Monterenzio, 30/11/2023

Osservazioni: _____

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 'ECONOMICO
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA'**

F.to GAUDIOSO GERARDO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Ivan Mantovani

Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Vittorio Melis

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune (www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal **27 gennaio 2024** al **11 febbraio 2024**

Lì, 27 gennaio 2024

La Responsabile dell'Area
"Affari Generali ed Istituzionali"
F.to Maria Teresa Maurizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - Decreto Legislativo 267/2000;

Monterenzio, li 30/12/2023

Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Vittorio Melis
